

**ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
LA GESTIONE DEI RIFIUTI
-SEZIONE REGIONALE VENETO-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Di Venezia
Via XXII Marzo, 2032
Dlgs 22/97

Iscrizione **VE 0814/OS**

23/05/2003

**IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE VENETO DELL'ALBO NAZIONALE DELLE
IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Visto l'articolo 30 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;
Vista la deliberazione della Sezione Regionale Veneto in data **27/01/2003** con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi:

Categoria: 1 Classe: F
della ditta **DAL PRA' UGO E FIGLI SNC**

Vista la deliberazione della Sezione Regionale in data **08/05/2003** con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa/bancaria n. 460830305624 del 08/05/2003 per l'importo di Euro 20.658,28 per la categoria 1 classe F prestate da UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA a favore del Ministero

DISPONE CHE L'IMPRESA

Art. 1

Denominazione: DAL PRA' UGO E FIGLI SNC
Con Sede a: BELFIORE D'ADIGE (VR)
Indirizzo:: VIALE DEL PROGRESSO, 12
C. F./P. IVA: 01791870239

E' ISCRITTA ALL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI FINO AL 08/05/2008 NELLA CATEGORIA 1 CLASSE F

Art. 2

LEGALI RAPPRESENTANTI:
DAL PRA' PAOLO - C.F. DLPPLA66D05I775W
Carica: SOCIO AMMINISTRATORE
Nato a: SOAVE (VR) il: 05/04/1966
DAL PRA' GABRIELE - C.F. DLPGRL57H23I775H
Carica: SOCIO
Nato a: SOAVE (VR) il: 23/06/1957

RESPONSABILE TECNICO:
DAL PRA' PAOLO - C.F. DLPPLA66D05I775W
Nato a: SOAVE (VR) il: 05/04/1966
Abilitato per: Categoria: 1 Classe: F
Corsi abilitanti: CORSO PER RESPONSABILE TECNICO IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI PER LE CATT. 1-2-4

Art. 3

Iscrizione Ordinaria

Categoria	1	Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili
Classe	F	inferiore a 5.000 abitanti
Note		Limitatamente a: Raccolta e trasporto rifiuti ingombranti/raccolta differenziata R.U., Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (Art. 7, comma 2, lettera e) D.Lgs. 22/97, Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso contenitore (cosiddetta raccolta multimateriale di RSU)

MEZZI

Targa AB357CB Tipo COMPATTATORE

Limitazioni NESSUNA

Targa BM875NH Tipo AUTOCARRO

Limitazioni NESSUNA

Targa AB64923 Tipo RIMORCHIO

Limitazioni NESSUNA

Targa BX743XB Tipo AUTOCARRO

Limitazioni NESSUNA

Targa CB515VB Tipo AUTOCARRO

Limitazioni NESSUNA

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

200101 carta e cartone

200102 vetro

200110 abbigliamento

200111 prodotti tessili

200117* prodotti fotochimici

200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

200127* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

200130 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

200133* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20

200137* legno, contenente sostanze pericolose

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

200139 plastica

200140 metallo

200141 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera

200199 altre frazioni non specificate altrimenti

200201 rifiuti biodegradabili

200202 terra e roccia

200203 altri rifiuti non biodegradabili

200302 rifiuti dei mercati

200307 rifiuti ingombranti

200399 rifiuti urbani non specificati altrimenti

Art. 4

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento di iscrizione;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata da perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste, e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia

munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;

5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;

6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;

7) E' In ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire tra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;

9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti che sono sottoposti alla vigente disciplina ADR sul trasporto delle merci pericolose, devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:

a) sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposta una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm. 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo di essere ben visibile;

b) sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere apposta un'etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo aventi le misure di cm. 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5.


I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI;

10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;

12) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

IL SEGRETARIO
Marco Casadei



IL PRESIDENTE
Arnaldo Botter

